



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTI

4417/2020 ruolo V.G.

Il Giudice delegato,

letta la proposta di ammissione al piano del consumatore depositata da Sifanno Valentina e Capriati Vincenzo il 28.10.2020 ai sensi degli artt. 7 ss l. b. 3/2012 così come modificato con atto del 31.3.21. esaminata la documentazione allegata.

Rilevato che da quanto esposto dal Professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;

il piano depositato prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili entro 14 mesi dall'omologazione del piano, il pagamento del 45,6% del credito privilegiato di Penelope SPV in 90 rate mensili da € 900,00 a partire dal quindicesimo mese successivo all'omologazione il pagamento del 20,5% del credito della IFIS NPL INVESTING srl in 14 rate da € 900,00 a partire dal centocinquesimo mese successivo all'omologazione ed il 37% dell'importo dovuto per imposte in 4 rate da € 900,00 a partire dal centodiciannovesimo mese successivo all'omologazione;

i ricorrenti intendono far fronte alla debitoria sopra indicata con una parte dei loro redditi di lavoro ammontanti ad € 1600,00 mensili circa

Ritenuto che in forza delle suddette considerazioni non appare fondata l'opposizione proposta da Penelope PSV.

Ritenuto che erroneamente con decreto del 9.6.21 anziché decidere sulla domanda di omologazione del piano è stata disposta l'udienza per la comparizione delle parti che si era già tenuta.

P.Q.M

A modifica del decreto del 9.6.21 omologa il piano del consumatore proposto da Capriati Vincenzo e Sifanno Caterina Pietro di cui al ricorso originario così come modificato con atto del 31.3.21; rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito www.tribunale.bari.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi ai ricorrenti ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Bari, 10.6.2021

Il Giudice

dott. Nicola Magaletti